

Spett.le  
BANCA D'ITALIA  
Filiale di .....

Oggetto: Contratto quadro per operazioni di anticipazione di dollari statunitensi (USD)  
- Lettera-contratto  
(Versione 2023.1 approvata il ..... con protocollo ...../23).

Il/La.....,  
(di seguito la "Controparte"),  
codice meccanografico .....,  
codice Istituzioni Monetarie e Finanziarie .....,  
(MFI code)

C.F. ....,

P.IVA .....,  
(V.A.T. number)

numero di iscrizione al registro delle imprese  
.....,  
(company number)

avente sede legale in  
.....,  
(Stato; città; indirizzo)

Indirizzo PEC rilevante ai fini dell'art. 14 del presente Contratto quadro  
.....,

legalmente rappresentat... da:  
.....,

nella sua qualità di:  
.....,

### CHIEDE

di poter accedere alle operazioni di anticipazione di dollari statunitensi (di seguito USD)  
con codesto Istituto nell'ambito delle operazioni di politica monetaria così come definite  
e regolate dalle "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria"  
(di seguito "Condizioni generali").

Al riguardo la Controparte:

- a) dichiara di avere preso visione e di accettare le condizioni stabilite nel “Contratto quadro per operazioni di anticipazione di USD” allegato alla presente che sottoscrive digitalmente per conoscenza e accettazione;
- b) dichiara di aver sottoscritto con codesto Istituto le Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria (di seguito “Condizioni generali”), le Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento e il Contratto quadro per le operazioni su iniziativa delle controparti (*standing facilities*);
- c) dichiara di essere a conoscenza e di accettare che alle operazioni di anticipazione di USD si applicano le previsioni di cui al “Contratto quadro per operazioni di anticipazione di USD”, le Condizioni generali, le Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento, nonché le previsioni contenute nell’annuncio di asta relativo alla specifica operazione e, per quanto da questi non diversamente disciplinato, le previsioni di cui al Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto;
- d) a tutti gli effetti conseguenti alla presente Lettera-contratto:

conferma il domicilio eletto per il rapporto di partecipazione al sistema TARGET-Banca d’Italia in essere con la Banca d’Italia, nonché i dati resi noti nell’ambito di tale rapporto per l’esecuzione delle comunicazioni via fax e via PEC;

ovvero, in assenza di tale rapporto:

conferma il domicilio eletto - ai sensi dell’articolo 47 del codice civile - nelle Condizioni generali;

dichiara di essere a conoscenza del fatto che, in caso di perfezionamento con codesto Istituto di un rapporto di partecipazione al sistema TARGET-Banca d’Italia successivo alla data di sottoscrizione della presente lettera-contratto, il domicilio eletto, l’indirizzo di PEC e l’indirizzo fax resi noti per tale rapporto sostituiscono senza ulteriori formalità quelli specificati per le Condizioni generali;

- e) dichiara che l’indirizzo di PEC indicato nella presente Lettera-contratto è quello rilevante per le comunicazioni di cui all’art. 14 del presente Contratto quadro e si impegna a comunicare ogni successiva variazione di tale indirizzo di PEC.

..... , .....

(Luogo)

(Data)

.....  
(Sottoscrizione digitale del legale rappresentante)

# **Contratto quadro per operazioni di anticipazione di dollari statunitensi (USD)**

## **Articolo 1**

*(Tipologia di operazione)*

L'anticipazione di USD è effettuata in conformità alle procedure descritte nell'Articolo 8 e nel Titolo III della Parte Seconda dell'Indirizzo (UE) 2015/510 del 19 dicembre 2014 della BCE sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60 e successive modificazioni), disponibile sul sito internet [EurLex](#), in quanto non derogate dalle specifiche previsioni contenute nell'annuncio di asta della relativa operazione e nel presente Contratto quadro.

## **Articolo 2**

*(Caratteristiche dell'operazione)*

1. Le aste sono condotte a tasso fisso.
2. Il tasso fisso è comunicato in sede di annuncio dell'asta.
3. L'importo minimo di offerta per controparte è pari a 5 milioni di USD. Le offerte superiori a questo importo devono essere espresse come multipli di 0,1 milioni di USD.
4. La BCE annuncia pubblicamente le caratteristiche dell'operazione e l'esito dell'assegnazione.
5. La Banca può annunciare le aste e le relative decisioni di assegnazione pubblicamente e direttamente alle controparti, ove ritenuto necessario.

## **Articolo 3**

*(Importo massimo)*

Ove un importo massimo non sia stabilito nell'annuncio di asta dalla BCE, non vi è un ammontare massimo complessivo di USD da assegnare.

## **Articolo 4**

*(Data di regolamento)*

La data di regolamento è indicata nell'annuncio di asta ed è di norma fissata il primo o il secondo giorno lavorativo successivo alla data di annuncio e di assegnazione dell'asta.

## **Articolo 5**

*(Termine di scadenza)*

Il termine di scadenza è indicato nell'annuncio di asta.

## **Articolo 6**

*(Controparti ammesse)*

Per partecipare alle operazioni di anticipazione di USD, la Controparte di operazioni di rifinanziamento marginale deve avere preventivamente trasmesso alla Banca d'Italia le istruzioni standard di regolamento (SSI) per le disposizioni di USD, mediante messaggio SWIFT.

## **Articolo 7**

*(Misure di controllo dei rischi)*

1. Alle garanzie saranno applicate le misure di controllo dei rischi, incluse quelle relative agli scarti di garanzia (*haircut*), previste nel Titolo VI dell'Indirizzo (UE) 2015/510 del 19 dicembre 2014 della BCE sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60 e successive modificazioni), nell'Indirizzo (UE) 2016/65 della BCE del 18 novembre 2015 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35 e successive modificazioni) e nell'Indirizzo (UE) 2014/528 del 9 luglio 2014 della BCE relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (BCE/2014/31 e successive modificazioni), disponibili sul sito [EurLex](#).
2. Inoltre, al fine di coprire il rischio di oscillazione del tasso di cambio, è applicato un margine iniziale del 12 per cento al controvalore in euro del finanziamento, a meno che nell'annuncio di asta non sia indicata una diversa percentuale.
3. Il controvalore in euro del finanziamento in USD è determinato inizialmente, alla data di aggiudicazione, in base al tasso di cambio EUR/USD comunicato nell'annuncio di asta.
4. Per le operazioni di finanziamento in USD con scadenza iniziale superiore a otto giorni di calendario, il tasso di cambio applicato è aggiornato settimanalmente; il primo aggiornamento è effettuato una settimana dopo la data di regolamento. Tale revisione si rende necessaria per tenere conto delle oscillazioni del tasso di cambio.
5. Il tasso di cambio applicato all'aggiornamento settimanale è il tasso di cambio ufficiale EUR/USD determinato e pubblicato dalla BCE il giorno lavorativo che precede l'aggiornamento settimanale.
6. Il margine iniziale è destinato alla copertura dal rischio di cambio a cui l'Eurosistema è esposto, in quanto il tasso di cambio applicato al finanziamento in USD rimane fissato per una settimana, e dal rischio di cambio legato al tempo necessario a liquidare le garanzie in

caso di insolvenza di una controparte.

## **Articolo 8**

*(Modalità di regolamento)*

1. L'erogazione del finanziamento è effettuata dalla Banca d'Italia dopo aver riservato un ammontare di garanzie pari all'esposizione della controparte data dal controvalore in euro del finanziamento da erogare, maggiorato del margine iniziale.
2. Qualora la linea di credito non risultasse sufficiente a coprire l'esposizione totale della controparte, quest'ultima sarà contattata per l'integrazione delle garanzie.
3. Le controparti dovranno rendere disponibili le garanzie necessarie entro le ore 16:00 CET (Central European Time) della data di regolamento, salvo diverso termine comunicato nell'annuncio di asta.
4. Dopo aver riservato l'ammontare di garanzie adeguato all'operazione di finanziamento in USD, la Banca d'Italia fornisce alla *Federal Reserve Bank of New York* (di seguito FRBNY) le istruzioni di pagamento di USD, possibilmente entro le ore 20:00 CET del giorno di regolamento.
5. La Banca, su base giornaliera, vincola un ammontare di garanzie in euro corrispondente a quello degli interessi dovuti dalla controparte al tasso stabilito dalla BCE nell'annuncio dell'operazione.
6. Alla data di scadenza la controparte deve rimborsare l'importo in USD sul conto della Banca d'Italia presso la FRBNY entro le ore 16:00 CET. Nel caso in cui l'importo in USD sia rimborsato oltre il suddetto orario, la Banca d'Italia non garantisce l'annullamento della riserva di garanzie nell'arco della medesima giornata; in tal caso lo svincolo delle garanzie avviene comunque entro il più breve tempo possibile.

## **Articolo 9**

*(Annuncio di asta)*

1. Le aste in USD sono annunciate in conformità a quanto previsto dall'Articolo 2, commi 4 e 5.
2. La comunicazione alle controparti è effettuata mediante messaggio predisposto e trasmesso via R.N.I., secondo le modalità contenute nel documento "Operazioni dell'Eurosistema - Specifiche per gli operatori" (di seguito "Specifiche") allegate alla Guida operativa alle operazioni di politica monetaria (di seguito Guida)

## **Articolo 10**

*(Presentazione e raccolta delle offerte)*

1. Le offerte delle controparti sono presentate con trasmissione di richiesta telematica, da

indirizzare alla Banca via R.N.I., con le modalità previste nelle “Specifiche”.

2. La Controparte può presentare le offerte tramite una sola struttura organizzativa situata nel territorio della Repubblica Italiana. La struttura può essere costituita dalla direzione generale o da una succursale.
3. Le domande di partecipazione devono pervenire presso il Centro Applicativo Banca d'Italia (C.A.B.I.) entro l'orario indicato nella comunicazione di cui all'articolo 9. Ai fini del rispetto del termine fa fede esclusivamente l'orario fornito dall'elaboratore del C.A.B.I. al momento della ricezione delle domande in asta da parte della procedura telematica di gestione delle operazioni di mercato aperto. Non sono rilevanti, ai fini dell'accoglimento o meno delle domande, gli altri orari rilevabili dalla Controparte.
4. Le offerte non possono essere revocate successivamente alla scadenza del termine di presentazione stabilito nell'annuncio di asta di cui all'articolo 9.
5. La Banca conferma immediatamente alla Controparte, via R.N.I., l'avvenuta ricezione della domanda di partecipazione. La Banca informa altresì la Controparte in merito alle offerte respinte in quanto non conformi ai contenuti richiesti dalle “Specifiche”, o pervenute in ritardo, o comunque non conformi alle condizioni enunciate ai sensi dell'articolo 9.

### **Articolo 11** *(Aggiudicazione)*

1. I risultati delle aste sono annunciati in conformità all'Articolo 2, commi 4 e 5.
2. L'esito delle offerte presentate viene comunicato a tutti i partecipanti all'asta, di norma via R.N.I. secondo le modalità previste nelle “Specifiche”. Ai partecipanti viene comunicato l'importo loro assegnato e il relativo parametro, ovvero la mancata accettazione dell'offerta.
3. Per le controparti assegnatarie la comunicazione di cui al comma 2 costituisce certificazione degli importi assegnati in asta. Tali controparti sono tenute a eseguire le prestazioni richieste in conformità alle Condizioni generali e al presente Contratto quadro, nonché a quanto specificamente pattuito dalle parti con riferimento ai contratti aggiudicati.

### **Articolo 12** *(Conferma)*

1. La Banca d'Italia comunica alla Controparte i dati rilevanti relativi all'operazione di anticipazione di USD e i conteggi inerenti l'ammontare delle garanzie da vincolare sul *pool* a fronte dell'operazione.
2. La Controparte invia le conferme di cui al comma 1 al Servizio Regolamento operazioni finanziarie e pagamenti secondo le procedure definite nella Guida.

### **Articolo 13**

*(Partecipazione all'operazione di anticipazione di USD in "contingency")*

1. In caso di indisponibilità della R.N.I. o del C.A.B.I., nonché di altri malfunzionamenti che non consentano lo scambio di messaggi via R.N.I., la Controparte ha facoltà di presentare le offerte con richiesta telefonica, nel rispetto dei termini stabiliti, purché essa abbia comunicato tempestivamente le proprie difficoltà alla Banca e sia stata a ciò autorizzata per le vie brevi. La Banca si riserva di verificare l'effettiva presenza di malfunzionamenti. L'offerta telefonica annulla qualsiasi altra comunicazione di offerte per l'asta o di modifica delle stesse inoltrata via R.N.I. Tale offerta deve essere confermata immediatamente via PEC avvalendosi esclusivamente dell'indirizzo indicato dalla Controparte nella presente lettera-contratto e via e-mail secondo le modalità definite nella Guida. L'utilizzo dell'indirizzo PEC deve avvenire esclusivamente per i fini di *contingency* di cui al presente comma.
2. In caso di offerta telefonica, la successiva comunicazione di assegnazione tra la Banca e i partecipanti avviene via R.N.I. In caso di impedimenti di natura tecnica, la suddetta comunicazione avviene per via telefonica, seguita da una conferma via e-mail, secondo le modalità definite nella Guida.

### **Articolo 14**

*(Data di applicazione e decorrenza)*

La presente versione del Contratto quadro si applica a decorrere dal 20 marzo 2023.